

2020

LA GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE E DEI BUONI PASTO

**ALBERTO ROZZA
MARCELLO MELLO
GABRIELE BONATI**

TeleConsul

in sintesi

2

Capitolo 2

LA GESTIONE DEI BUONI PASTO

Ai fini della corretta identificazione dei vari operatori economici che sono coinvolti nella gestione dei buoni pasto, occorre fare riferimento sia alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), sia al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 122/2017. In particolare, tale ultima disposizione consente altresì di individuare le caratteristiche dei buoni pasto, nonché il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei predetti titoli e i titolari degli esercizi convenzionabili.

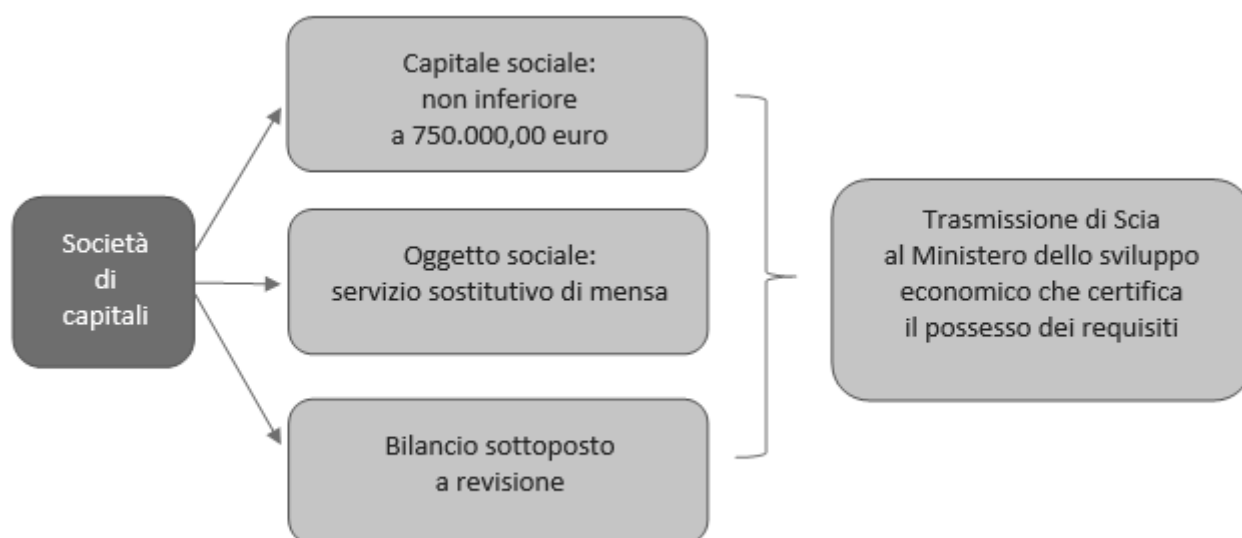
1. SOCIETÀ EMITTENTI ED ESERCIZI CONVENZIONATI

Società emittenti

I soggetti che possono erogare validamente i buoni pasto sono individuati, da ultimo, dal D.Lgs. n. 50/2016 - c.d. Codice dei contratti pubblici (G.U. 19 aprile 2016, n. 91 - S.O. n. 10). In particolare, ai sensi dell'art. 144, commi 3 e 4 della richiamata disposizione, l'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

Il bilancio di tali società deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile.

Le stesse, inoltre, possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto solo previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti (costituzione in forma di società di capitali, idoneità del capitale sociale e dell'oggetto sociale, revisione del bilancio) e trasmessa al Ministero dello Sviluppo economico tramite **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** - c.d. Scia, ex art. 19 della Legge n. 241/1990.



Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea possono esercitare l'attività anche in Italia. A tal fine, devono essere autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.

Esercizi convenzionati

Come anticipato nel precedente Capitolo, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato dai soggetti legittimati ad esercitare le attività identificate dall'art. 3 del D.M. 7 giugno 2017, n. 122. A tal fine, gli esercizi interessati devono stipulare apposita convenzione con le società di emissione (si veda il paragrafo precedente).

Gli accordi sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, **esclusivamente in forma scritta**, a pena di nullità.

CONVENZIONI: ELEMENTI ESSENZIALI

Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, come disposto dall'art. 5 del predetto Decreto, devono contenere i seguenti elementi:

- a. la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- b. le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- c. l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
- d. l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati;
- e. l'indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
- f. l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti.

Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al datore di lavoro un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi.

I **bandi di gara** si uniformano a quanto precede, prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base. Tale ultimo aspetto riguarda le sole Pubbliche amministrazioni che, per l'attivazione di una convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e la prestazione dei servizi connessi, sono tenute ad indire un'apposita gara, come disposto dall'art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016 **1**.



①

Art. 144, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX (tra cui i servizi di gestione mensa) sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 (ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo). La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater* del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

... (*omissis*)

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

- a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- b) la rete degli esercizi da convenzionare;
- c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
- e) il progetto tecnico.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

È vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione (vedi quanto sopra precisato per le PP.AA.) o in sede di conclusione del contratto con il datore di lavoro. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

Ai termini di pagamento accordati nel contratto tra società emittente ed esercizio convenzionato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm., in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nell'ambito dei **contratti di convenzionamento**, ai fini della partecipazione alle gare per il settore pubblico, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli artt. 1341 e 2598, comma 1, numero 3) del Codice civile **2**.

**2****Art. 1341 - Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 2598 - Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.